

**DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA
FORMAZIONE «COMMERCIO»****del 6 dicembre 2017****che istituisce l'elenco di arbitri di cui all'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e
la Georgia, dall'altra [2018/2]**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 268, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) Ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni secondo quanto previsto nell'accordo stesso.
- (3) Ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, istituisce, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo, un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri nelle procedure di risoluzione delle controversie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degli arbitri ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo è istituito come risultante nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 6 dicembre 2017

*Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»**Il presidente*
G. ARVELADZE*Segretari*
M. GABUNIA
S. ZALESKI